



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
**PSR sardegna**  
2007/2013

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO PRODUZIONI

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**

### **REG. (CE) N. 1698/2005**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA**  
**MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**  
**AZIONE 4 – TUTELA DELLA AGROBIODIVERSITÀ**  
**INTERVENTO 2 - RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO**

**ANNUALITA' 2011**

## **INDICE**

<b>1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO .....</b>	<b>2</b>
<b>2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>2</b>
<b>3. CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>4. DOTAZIONE FINANZIARIA.....</b>	<b>5</b>
<b>5. PERIODO D'IMPEGNO.....</b>	<b>5</b>
<b>6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE .....</b>	<b>5</b>
6.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	5
6.2 SOGGETTI BENEFICIARI .....	6
6.3 ANIMALI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AZIENDALE.....	6
<b>7. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI.....</b>	<b>7</b>
<b>8. IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....</b>	<b>8</b>
<b>9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO .....</b>	<b>9</b>
9.1 AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE.....	9
9.2 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	9
9.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	10
9.4 TERMINE DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE .....	10
9.5 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE .....	10
<b>10. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....</b>	<b>11</b>
<b>11. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .....</b>	<b>12</b>
<b>12. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....</b>	<b>12</b>
<b>13. CONTROLLI .....</b>	<b>13</b>
<b>14. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI.....</b>	<b>13</b>
<b>15. ITER PROCEDURALE .....</b>	<b>13</b>
<b>16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>13</b>
<b>17. RICORSI .....</b>	<b>14</b>
<b>18. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI .....</b>	<b>14</b>

## **1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO**

L'Intervento Razze minacciate di abbandono contribuisce alla difesa della biodiversità salvaguardando il patrimonio genetico regionale attraverso il recupero e la conservazione di razze in via di estinzione ed è motivato dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future.

Tuttavia il presente Intervento si pone l'obiettivo non solo di tutelare la biodiversità ma di favorire, lo sviluppo sostenibile di quelle aree rurali difficilmente fruibili dal punto di vista zootecnico e di recuperare caratteristiche genetiche utili che sono state perse per effetto della selezione della razza per i caratteri produttivi e morfologici.

## **2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 della Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e s.m.i.;

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010, concernente "Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 06/07/2010, concernente il recepimento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 872/DecA/28 del 10 aprile 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti agro ambientali" (Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 949/DecA/38 del 7 aprile 2010 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" (Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola);

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1285/DecA/46 del 29 maggio 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti Agroambientali. Modifica del periodo di impegno";
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 8669/310 del 7 maggio 2010, concernente "PSR 2700-2013. Reg. (CE) n. 1698/2005. Modifica periodo di impegno della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 217/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola e integrazioni Azione 6 Produzione Integrata";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3119/DecA/110 del 23/12/2010 concernente "PSR 2007/2013. Misura 214 "Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola. Attuazione della deliberazione n. 26/22 del 6 luglio 2010;
- Circolare AGEA n.17 del 6 aprile 2011 recante "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2011";
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione 1.1.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande per l'Azione 4. Intervento 2 della Misura 214 per l'annualità 2011, nello specifico:

- alle domande di pagamento per la conferma degli impegni in corso, sottoscritti nel 2008 per il periodo 2008 – 2013;
- alle domande di pagamento per la conferma degli impegni in corso, sottoscritti nel 2010 per il periodo 2010 – 2015.

Nella presentazione delle domande di pagamento devono essere confermati esclusivamente gli interventi richiesti a premio nelle domande di aiuto/pagamento presentate nelle annualità 2008 e/o 2010.

### 4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata, all'Azione 4 – Intervento 2 "Razze minacciate di abbandono", dal Programma di Sviluppo Rurale pari a euro 7.000.000,00, alla quale dovrà essere sottratto il fabbisogno finanziario per il pagamento delle domande presentate ed ammesse nelle annualità 2008, 2009 e 2010.

La dotazione finanziaria necessaria per il pagamento delle domande ammesse è garantito per il 56% da finanziamento pubblico nazionale e per il 44% da finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

### 5. PERIODO D'IMPEGNO

Il periodo di impegno del beneficiario dell'Intervento 2 Razze Minacciate di abbandono è di 5 anni:

- dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2013, per i contratti sottoscritti nell'anno 2008;
- dal 17 giugno 2010 al 16 giugno 2015, per i contratti sottoscritti nell'anno 2010.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 8. *"Impegni dei beneficiari"*.

### 6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE

#### 6.1 Localizzazione dell'intervento

Possono beneficiare dell'aiuto le aziende oggetto di domanda di aiuto/pagamento nelle annualità 2008 e 2010 localizzate su tutto il territorio regionale.

## 6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e che siano in possesso per tutto il periodo d'impegno dei seguenti requisiti:

1. siano iscritti nell'elenco delle Imprese agricole della C.C.I.A.A.;
2. siano proprietari o detentori degli animali richiesti e ammessi a premio iscritti nella sezione adulti del Libro Genealogico e/o dei Registri Anagrafici appartenenti alle seguenti razze:
  - a. Razze bovine: Sarda, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana;
  - b. Razza caprina: Sarda e Sarda primitiva;
  - c. Razza equina: Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano;
  - d. Razza asinina: Asino Sardo e Asino dell'Asinara;
  - e. Razza suina: Suino Sardo;
  - f. Razza ovina: Pecora Nera di Arbus.

## 6.3 Animali ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

L'intervento Razze minacciate di abbandono prevede un premio quinquennale, con erogazione a cadenza annuale, che viene concesso per l'allevamento di animali adulti maschi e femmine appartenenti alle seguenti razze:

- Razze bovine Sarda, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza caprina Sarda e Sarda primitiva, animali iscritti ai relativi Libri Genealogici di razza tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza equina Cavallino della Giara, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razze asinine Asino Sardo e Asino dell'Asinara, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza suina Suino Sardo, animali iscritti al Registro anagrafico di razza tenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS);
- Razze ovine Pecora Nera di Arbus, animali iscritti ai relativi Libri Genealogici di razza tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA).

Il numero di UBA richieste e ammesse a premio devono essere iscritte entro il termine di presentazione della domanda di pagamento e per tutto il periodo d'impegno nella sezione adulti dei rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza.

Il numero degli animali maschi e femmine adulti richiesti ed ammessi a premio per ogni beneficiario deve essere uguale o superiore a 1 UBA calcolato sulla base dell'indice di conversione di cui all'allegato 4 del PSR 2007/2013.

Si richiama il capitolo 10.2 "Complementarietà con le Misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti elencati nell'allegato I al Reg. (CE) n. 1974/2006" che dispone che, per quanto riguarda le razze a duplice attitudine inserite fra le razze in via di estinzione nell'ambito della misura 214 per le quali è concesso il premio di cui alla suddetta misura, gli stessi capi non possono beneficiare dell'aiuto ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009. In altre parole il premio previsto per le razze minacciate di abbandono è ammissibile solo per i capi adulti, iscritti ai rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza, mentre i pagamenti previsti dall'art. 3 comma 1 del D.M. MiPAAF "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009" del 29/07/2009, sono ammissibili esclusivamente per il vitello.

Inoltre, gli imprenditori agricoli che hanno aderito all'Intervento Razze minacciate di abbandono non possono beneficiare, per tutto il periodo d'impegno, dei pagamenti previsti dall'Azione 1 "Agricoltura biologica"

## 7. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'importo dell'aiuto per le razze minacciate di abbandono è calcolato per UBA/anno secondo le modalità previste nella seguente tabella:

DESCRIZIONE DELLA RAZZA	PREMIO (€/UBA/anno)
Razze bovine Sarda e Sardo-Modicana	200
Razze bovina Sardo-Bruna	160
Razza caprina Sarda e Sarda Primitiva	200
Razze equine Cavallino della Giara e Cavallo del Sarcidano	200
Razze asinine Asino Sardo e Asino dell'Asinara	200
Razza suina Suino Sardo	200
Razza ovina: Pecora Nera di Arbus	200
<b>Importo massimo per azienda</b>	<b>4.000</b>



## 8. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, per tutto il periodo d'impegno, è obbligato a rispettare i seguenti impegni:

1. mantenere per i cinque anni d'impegno il numero di UBA richieste e ammesse a premio il primo anno d'impegno (fermo restando quanto disposto ai successivi paragrafi 13 e 14), con la possibilità di incremento durante i cinque anni d'impegno il numero dei capi richiesti a premio di cui ai successivi punti **a)**, **b)** e **c)**:
  - a.** per il Suino Sardo è concesso un incremento fino al 20% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno;
  - b.** per l'Asino Sardo, l'Asino dell'Asinara, la Capra Sarda Primitiva e la Pecora Nera di Arbus è concesso un incremento fino al 50% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno;
  - c.** per il Cavallo del Sarcidano è concesso un incremento fino al 100% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno.
2. impegno a mantenere iscritti lo stesso numero di UBA di cui al precedente punto 1 ai relativi Registri Anagrafici e Libri Genealogici;
3. impegno a rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla Delibera della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, definiti nel PSR Sardegna al cap. 5.3.2 Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale e nel decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 concernente la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" e successive modifiche ed integrazioni;

Il periodo d'impegno della condizionalità segue quelli specifici di misura.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

Gli animali richiesti a premio devono essere identificati singolarmente secondo la normativa vigente relativa all'identificazione degli animali per ogni specie animale, i dati identificativi di ogni capo devono essere attestati dall' Associazione Provinciale Allevatori (APA) competente, utilizzando l'apposito Allegato C.

L'allegato C deve essere presentato in allegato alla copia cartacea della domanda di pagamento.

I singoli capi possono essere sostituiti unicamente al momento della presentazione della domanda di pagamento. Il periodo di detenzione obbligatoria in azienda per gli animali richiesti a premio è fissato in 12 mesi.

Il massimale per azienda anche nel caso di incremento del numero dei capi a premio, stabilito nei puti **a. b. e c.**, è pari a € 4.000.

## **9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

### **9.1 Aggiornamento del fascicolo aziendale**

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di pagamento hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA, previo conferimento di mandato scritto.

In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

Per le regole di aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

L'agricoltore interessato deve presentare i documenti che costituiscono il fascicolo aziendale cartaceo al CAA al quale ha conferito il mandato, al momento della costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

### **9.2 Compilazione e presentazione delle domande**

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA. La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica. La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN). Per la compilazione della domanda devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato B.

### 9.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

Per l'annualità 2011, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **16 maggio 2011** (Circolare AGEA n. 17 del 6 aprile 2011).

### 9.4 Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 1 comma 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il termine previsto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del **16 maggio** previsto dall'articolo 11 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **10 giugno 2011** sono irricevibili.

### 9.5 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **30 settembre 2011** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve inoltre presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- c. Allegato C debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'Associazione Provinciale Allevatori (APA) competente, uno per ogni razza per la quale il beneficiario intende richiedere il premio;
- d. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), CUAA e numero di domanda (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti **a**, **b** e **c** relativi a più domande).

La documentazione di cui ai punti **a**, **b**, e **c** può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla busta la dicitura "Domanda 2011 per la Misura 214 – Azione 4 Int.2 "Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare, deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

L'elenco dei comuni di competenza di ciascun Servizio Territoriale dell'ARGEA, con l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, è consultabile sul sito della Regione Sardegna nella sezione Speciali – Programma di Sviluppo Rurale.

## **10. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO**

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

### **10.1 Revoca Parziale**

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda 2011 per la Misura 214 – Azione 4 Int. 2 "Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

#### **10.2 Revoca Totale**

La revoca totale della domanda di aiuto deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda di aiuto 2011 per la Misura 214 – Azione 4 Int. 2 "Razze minacciate di abbandono".

La revoca totale della domanda di aiuto comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

#### **11. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale – per la domanda per la Misura 214 – Azione 4 Int. 2 "Razze minacciate di abbandono" 2011. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

#### **12. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno della domanda della Misura 214 - Azione 4 Int. 2 "Razze minacciate di abbandono" 2011. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

### **13. CONTROLLI**

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i..

### **14. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari di contributi pubblici previsti dalla presente Azione si fa riferimento al Decreto Assessoriale n. 3119/DecA/110 del 23/12/2010 e s.m.i. ed alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

### **15. ITER PROCEDURALE**

L'ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo e istruttoria delle domande presentate e di ricezione delle copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

### **16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali* - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

## 17. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Informativa clausola compromissoria – Camera arbitrale:

- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato secondo le istruzioni impartite da AGEA.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

## 18. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

- **Allegato A Azione 4 Intervento 2:** Matrice codici prodotti/interventi;
- **Allegato B Azione 4 Intervento 2:** Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di aiuto/pagamento e pagamento conferma impegni;
- **Allegato C Azione 4 Intervento 2:** Attestato d'iscrizione ai Registri Anagrafici e/o Libri Genealogici rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori (APA) per ogni razza per la quale il beneficiario richiede il premio.